

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

OGGETTO: ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2022

1. Premessa e riferimenti normativi

L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che *“Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.”*

Detta disposizione è stata attuata con DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modificazioni e integrazioni.

La presente circolare, con il relativo allegato tecnico, contiene la disciplina del sostegno accoppiato per la campagna 2022 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Le principali fonti normative che disciplinano la materia sono:

- Artt. 52 e 53 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- DM 9 agosto 2018 n. 7839.

1.1 Ripartizione del plafond nazionale

Ai sensi dell'art. 19 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dall'art. 2 del DM 9 agosto 2018 n. 7839, il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni è pari al 12,92% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2022 ammonta ad € 468.806.000,00.

Il sostegno in questione si articola su tre settori: zootecnico, seminativi e colture permanenti.

AGEA Coordinamento, sulla base dei capi e delle superfici accertate comunicate dagli Organismi pagatori, determina l'importo unitario per ciascuna misura, nei limiti del plafond stabilito per ciascuna di esse dal DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, e di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamento dei beneficiari aderenti al regime per i piccoli agricoltori.

2. Regimi di sostegno

L'agricoltore può chiedere il sostegno accoppiato nella domanda unica per le seguenti misure previste dagli artt. 20 e ss. del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839:

➤ **Settore zootecnia: bovini da latte**

310 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1);

311 Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6);

312 Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9).

➤ **Settore zootecnia: bovini da carne**

313 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1);

314 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3);

322 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5).

➤ **Settore zootecnia: bovini macellati**

315 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7);

316 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);

317 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

318 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9);

319 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9).

➤ **Settore zootecnia ovi-caprino**

320 Premio agnelle da rimonta (art. 22, comma 1);

321 Premio capi ovis e caprini macellati (art. 22, comma 6).

➤ **Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose**

122 Premio alla coltivazione di soia nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (art. 23, comma 1);

123 Premio alla coltivazione delle colture proteaginose, delle leguminose da granella e di erbai

annuali di sole leguminose nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio (art. 23, comma 9);

124 Premio alla coltivazione di frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (art. 23, comma 5);

125 Premio alla coltivazione di leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (art. 23, comma 13);

126 Premio per il settore riso (art. 24);

127 Premio per il settore barbabietola da zucchero (art. 25);

128 Premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione (art. 26).

➤ **Settore olio di oliva**

129 Premio alle superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1);

132 Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);

138 Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 5).

3. Settore misure zootecniche (bovini da latte e da carne)

L'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative ai bovini da carne e da latte, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429.

La procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni, è contenuta nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare nonché ai paragrafi 7 e successivi della presente circolare.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche previste nel suddetto Allegato tecnico si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, con riferimento agli interventi 310, 311, 312, 313, 314 e 322, si applicano i suddetti limiti temporali ai dati dei capi scaricati dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;

- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

È opportuno che il controllo dei limiti sopra indicati sia eseguito anche dagli Organismi pagatori.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per tutte le misure zootecniche si rammenta, inoltre, che il DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda (ad esempio registrazione dei capi in BDN oltre i termini di legge e oltre il 31 dicembre) non producono effetti ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

3.1 Bovini da latte

3.1.1 Premio vacche da latte (art. 20, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 15,29% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Il premio non viene erogato ai capi che beneficiano del sostegno previsto per il settore delle carni bovine nell'ambito del sostegno accoppiato	Nessun rilievo	Nessun rilievo

3.1.2 Premio vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (art. 20, comma 6)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 5,93% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il sostegno è erogato per la vacca da latte che:

1. abbia partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

E

2. appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

E

sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 3.1.1.

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dal premio vacche da latte (intervento 310)	Nessun rilievo	Sono emerse potenziali sovrapposizioni con le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici previste nell'ambito dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013

3.1.3 Premio bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari allo 0,88% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell'anno civile ed abbiano un'età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

3.2 Bovini da carne

3.2.1 Premio vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 5,57% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato

annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

La misura concerne le vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine di età superiore a venti mesi, elencate nell'allegato V al DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, iscritte nei Libri Genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine e che hanno partorito nell'anno di riferimento della domanda.

I vitelli devono essere identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al detentore della vacca nutrice al momento del parto.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dai premi del settore bovini da latte	Nessun rilievo	Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013

3.2.2 Premio vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,13% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici di età superiore a venti mesi, di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Come stabilito dal Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1° giugno 2015, si precisa che:

- Per il primo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN);
- Per il secondo anno l'adesione al piano si realizza con il monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al piano, è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%;
- Per gli anni successivi al secondo l'adesione al piano si realizza con l'esecuzione del monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la tabella di seguito riportata:

Annualità	Obiettivo prefissato
3° anno	- non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%.
4° anno	- non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.
5° anno e successivi	- non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto non superiore al 5%".

Inoltre, il DM 24 febbraio 2021 n. 90454 ha integrato il protocollo diagnostico previsto dal Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti al libro genealogico della razza Piemontese, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR), approvato con DM 23.12.2016n. 31679. In particolare, il protocollo diagnostico è integrato con il test di sieroneutralizzazione, a condizione che lo stesso sia utilizzato solo nei casi in cui gli esiti del test ELISA Ac tot non siano congruenti con gli elementi anamnestici ed epidemiologici dell'azienda (Ufficialmente indenne) oggetto della conferma sierologica e che sia effettuato o sullo stesso campione sierologico oggetto degli esiti non congruenti di cui sopra o ripetendo il prelievo entro i 60 giorni dal precedente controllo sierologico.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dai premi del settore bovini da latte	Nessun rilievo	Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013

3.2.3 Premio vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari all'1,75% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

L'aiuto è concesso alle vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi ai bovini macellati e dai premi del settore bovini da latte	Nessun rilievo	Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali, in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previste nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013

3.3. Bovini macellati

3.3.1 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 7)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari allo 0,88% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili al premio i bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione.

3.3.2 Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9)

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9)

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art. 21, comma 9)

Premio capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 15,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il sostegno è erogato per i bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi, ai bovini in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, nonché ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima

della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi per il settore bovini da latte	Nessun rilievo	Il premio è compatibile con la misura di cui all'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". L'obiettivo della misura per la macellazione è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, erogato per bovino macellato tra i 12 ed i 24 mesi, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP.

3.3. Settore ovicaprino

3.3.1 Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,03% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di agnelle da rimonta ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi detenuti dall'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non

raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art. 3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. Conseguentemente, sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Al riguardo, con separata comunicazione, è reso disponibile agli Organismi pagatori l'elenco delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Poiché la presenza di detto piano costituisce una condizione di ammissibilità all'aiuto, la sua mancanza determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto	Nessun rilievo	Nei PSR devono essere demarcate le sovrapposizioni con la misura pagamenti agro-climatico-ambientali in particolare con gli interventi a favore dell'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione previsti nell'ambito dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013

3.3.2 Premio capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari all'1,18% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è destinato ai capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012 che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto.

Con riferimento al premio in questione si rappresenta che anche se i capi in questione non sono registrati singolarmente nella BDN, ai fini dell'esecuzione dei pagamenti, è necessario che i dati relativi alle movimentazioni dei capi (per partita) dalla stalla e della macellazione siano tempestivamente e correttamente aggiornati.

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono quindi ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto	Nessun rilievo	Il premio è compatibile con gli interventi previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari". L'obiettivo della misura accoppiata è il mantenimento degli allevamenti ovini nelle aree tipiche IGP, erogato all'agnello macellato, mentre la misura PSR copre esclusivamente i costi fissi per la partecipazione ai regimi di qualità certificata DOP e IGP.

4. Settore seminativi e colture permanenti

4.1 Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose

4.1.1 Premio alla coltivazione di soia nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (art. 23, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,11% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a soia nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La soia deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti di ammissibilità:

- a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
- b) importo pari al 10% dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

4.1.2 Premio alla coltivazione di frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (art. 23, comma 5)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 14,54% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, nonché l'ulteriore quota stabilita dall'art. 2 del DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena

delle cariossidi. La misura concerne le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le colture di frumento duro che non raggiungono la fase di piena maturazione delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura
- Comunità Montane
- Guardia Forestale
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale
- Uffici Comunali
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

4.1.3 Premio alla coltivazione delle colture proteaginose, delle leguminose da granella e di erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio (art. 23, comma 9)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,03% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

La misura prevede un sostegno a favore delle seguenti colture: colza, girasole, leguminose da granella come pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole leguminose. Tali colture devono essere seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi (per le colture proteaginose e leguminose da granella) e all'inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. La misura viene attivata nelle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	La misura è compatibile con gli interventi previsti dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Pagamenti agro-climatico-ambientali". Non risultano misure agro-climatico-ambientali (di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) con il medesimo obiettivo che prevedono un pagamento ad ettaro per le leguminose nelle regioni del Centro Italia

4.1.4 Premio alla coltivazione di leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (art. 23, comma 13)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,52% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata a leguminosa da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla piena maturazione dei semi (per le colture di leguminose da granella) e fino all'inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture ammesse al premio sono pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole leguminose. Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. La misura viene attivata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	La misura è compatibile con gli interventi previsti dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Pagamenti agro-climatico-ambientali". Non risultano misure agro-climatico-ambientali (di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) con il medesimo obiettivo che prevedono un pagamento ad ettaro per le leguminose nelle regioni del Centro Italia.

4.1.5 Premio per il settore riso (art. 24)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 4,86% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, nonché l'ulteriore quota stabilita dall'art. 2 del DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per

iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

4.1.6 Premio per il settore barbabietola da zucchero (art. 25)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,68% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, nonché l'ulteriore quota stabilita dall'art. 2 del DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono obbligatoriamente essere allegati alla domanda unica.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

4.1.7 Premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione (art. 26)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,41% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda unica nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono informatizzati presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, a cura della medesima organizzazione entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno.

Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare a sistema i dati relativi agli impegni di coltivazione, secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli Organismi pagatori provvedono a caricare nel sistema SIAN i dati relativi al contratto di fornitura stipulati dagli agricoltori direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro, secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori devono allegare alla domanda unica, a pena di inammissibilità dell'aiuto, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Gli impegni di coltivazione, sempre a pena di inammissibilità, devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
- superficie (ha) coltivata a pomodoro.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato dall'evento:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, perito agrario, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale che produca perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Compatibile con programmi operativi ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. I programmi operativi possono prevedere un incentivo all'utilizzo di semi o piantine di pomodoro da industria con resistenza/tolleranza genetica specifica. In quest'ultimo caso non si tratta di un sostegno accoppiato al mantenimento della produzione erogato per ettaro.	Nessun rilievo

4.1.8 Premio alle superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 9,44% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n.

5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

4.1.9 Premio alle superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,84% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il sostegno è erogato alle superfici olivicole che beneficiano del pagamento di cui alla precedente misura, coltivate secondo le normali pratiche colturali situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Nessun rilievo

4.1.10 Premio alle superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 5)

Condizioni di ammissibilità

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 2,75% dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 e che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, gli agricoltori devono essere in regola con la previsione di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

Demarcazione

Aiuti Diretti	OCM	Sviluppo Rurale
Nessun rilievo	Nessun rilievo	Intervento compatibile con quanto previsto dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'obiettivo della misura è il mantenimento degli attuali livelli produttivi in aree tipiche DOP e IGP, erogato per ettaro olivetato, mentre la misura PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP

5. Requisiti per il pagamento

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, l'agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del medesimo DM;
- ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del medesimo DM.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicapri considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Ai fini della determinazione del calcolo delle tre UBA minime richieste dall'art. 19, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA
- per i capi macellati: 0,6
- per i capi ovicapri: 0.15

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

Per le misure a superficie, inoltre, l'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, stabilisce che ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del

Reg. (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

6. Controlli

Si precisa che la numerazione delle misure di seguito riportata è la medesima notificata dalla Stato membro alla Commissione europea.

6.1 Bovini da latte

Bovini da latte	Misura 1 - vacche da latte	Intervento 310
	Misura 2 - vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane	Intervento 311
	Misura 3 - bufale	Intervento 312

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 1** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
 - 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
 - 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- Dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337):
 - 4) che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
 - 5) che le analisi siano state trasmesse all'Organismo pagatore; la documentazione può essere resa disponibile anche in formato elettronico al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
 - 6) per i produttori ubicati in zone di montagna, che sia presente almeno un'analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche;

- 7) per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- 8) per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto 6), che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 9) che per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di produzione e i risultati delle analisi;
- 10) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 11) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 12) che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml;
- 13) che, in caso di verifica con risultato negativo di uno dei precedenti punti 10), 11), 12), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - c. tenore di materia proteica superiore a 3,20 gr per 100 ml.
- 14) i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - b. tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - c. contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi in:

- cellule somatiche: cellule/ml;
- tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

Dalla BDN vengono presi in considerazione i capi che hanno partorito nell'anno di campagna, di tutte le razze, compresi i capi meticci, con l'esclusione delle razze da carne e di quelle Iscritte ai LL.GG specializzati da carne.

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 2** prevede i seguenti controlli:

- 1) i controlli previsti per la **Misura 1**, effettuati utilizzando i dati della BDN e quelli presenti nell'ambito del SIAN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno;
- 2) la vacca appartenga ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.m
- 3) il capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, deve essere associato per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto che deve avvenire obbligatoriamente in allevamento situato in zone montane. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Ai fini del pagamento, la vacca deve permanere in un allevamento situato in zone montane per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda (1° gennaio – 31 dicembre), potendo conteggiarsi a tal fine sia il periodo precedente che quello successivo al parto. Inoltre, ai fini del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi in un allevamento situato in zone montane è possibile sommare i periodi maturati in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti. Il controllo in questione è eseguito dagli Organismi pagatori sulla base dei dati interscambiati dalla BDN.

Per tutti i soggetti presi in considerazione ai fini del conteggio dei sei mesi, la verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane è eseguita in applicazione della normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN. In assenza della stessa, non è possibile procedere al pagamento del premio.

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 3** prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:
- 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) che la bufala per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
 - 3) che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi;

4) che il bufalino sia stato registrato e identificato in BDN.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto. Qualora la bufala abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

In caso di cessione di azienda, intendendosi tale la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, l'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda può essere erogato in favore del cessionario qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014.

6.2 Bovini da carne

Bovini da carne	Misura 4 - vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine	Intervento 313
	Misura 18 - vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza	Intervento 314
	Misura 20 - vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	Intervento 322
	Misura 5 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione	Intervento 315
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi	Intervento 316
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione	Intervento 317
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi	Intervento 318

	di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione	
	Misura 19 - capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012	Intervento 319

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 4** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che le vacche presenti nell'allevamento appartengano ad una delle razze di cui all'allegato V del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici;
- 2) che la vacca abbia partorito nell'anno;
- 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 4) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 18** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che le vacche nutrici siano di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese;
- 2) che le vacche nutrici facciano parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 20** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che le vacche presenti nell'allevamento non siano iscritte nei Libri Genealogici o nei Registri anagrafici e appartengano ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte;
- 2) che la vacca abbia partorito nell'anno;

- 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 4) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 5** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta:
 - a. venga macellato in età compresa tra 12 e 24 mesi;
 - b. sia stato allevato per un periodo continuativo di 6 mesi;
 - c. sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 19** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta:
 - a) venga macellato in età compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
 - b) sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente

E

 - c) sia stato allevato per un periodo continuativo di dodici mesi

OPPURE

in aggiunta ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b)

d) sia stato allevato per un periodo continuativo di 6 mesi

e) sia stato allevato in conformità a sistemi di qualità nazionale o regionale;

OPPURE

in aggiunta ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b)

f) sia stato allevato per un periodo continuativo di 6 mesi

g) sia stato allevato in conformità a sistemi di etichettatura facoltativa (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti);

OPPURE

in aggiunta ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b)

h) sia stato allevato per un periodo continuativo di 6 mesi

i) sia certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi macellati ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore.

In caso di cessione di azienda, intendendosi tale la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, l'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda può essere erogato in favore del cessionario qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014.

6.3 Settore ovicaprino

Ovicaprini	Misura 6 – agnelle da rimonta	Intervento 320
	Misura 7 – capi ovini e caprini macellati	Intervento 321

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 6** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- che il richiedente l'aiuto sia il proprietario o il detentore dell'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza al detentore;
- che le agnelle siano registrate in BDN nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno di domanda anche se nate nella campagna precedente;
- che le agnelle da rimonta facciano parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia;
- che abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi

con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR). In ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 3 del DM 12 maggio 2015;

e. che i capi siano identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 7** prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno:

- che il richiedente l'aiuto:
 - a. sia il detentore/proprietario dell'allevamento;
 - b. abbia detenuto il capo fino alla macellazione;
 - c. che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012.

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.

In caso di cessione di azienda, intendendosi tale la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate, l'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda può essere erogato in favore del cessionario qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014.

6.4 Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose	Misura 8 - superfici coltivate a soia nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna	Intervento 122
	Misura 10 – superfici coltivate a colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio	Intervento 123
	Misura 9 - superfici coltivate a frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,	Intervento 124

	Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna	
	Misura 11 – superfici coltivate a leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna	Intervento 125

La verifica di ammissibilità agli aiuti di cui alle **Misure 8, 9, 10 e 11** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839.

6.5 Settore riso

Settore riso	Misura 12 – riso	Intervento 126
---------------------	-------------------------	----------------

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 12** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 24 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839.

6.6 Settore barbabietola da zucchero

Settore barbabietola da zucchero	Misura 13 – barbabietola da zucchero	Intervento 127
-----------------------------------------	---------------------------------------------	----------------

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 13** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 25 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 3) che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa saccarifera e lo abbia allegato alla domanda unica.

Qualora in fase di istruttoria si accerti una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

6.7 settore pomodoro da destinare alla trasformazione

Settore pomodoro da destinare alla trasformazione	Misura 14 – pomodoro da destinare alla trasformazione	Intervento 128
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 14** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 26 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro, anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- 4) che l'agricoltore sia socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, che non vi siano conferimenti eseguiti dallo stesso agricoltore a più organizzazioni;
- 5) che l'agricoltore che ha stipulato il contratto di fornitura direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro non abbia eseguito anche conferimenti per il tramite di un'organizzazione di produttori. In caso positivo, l'Organismo pagatore verifica il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DM 28 agosto 2014 n. 9084;

- 6) che le superfici riportate negli impegni di coltivazione non siano superiori alle superfici dichiarate in domanda unica dagli stessi agricoltori. In caso contrario, previa verifica puntuale da parte dell'Organismo pagatore, ai fini del pagamento si prende in considerazione la minore superficie delle due.

6.8 Settore olio di oliva

Settore olio di oliva	Misura 15 - superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria	Intervento 129
	Misura 16 - superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%	Intervento 132
	Misura 17 - superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	Intervento 138

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 15** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 4) che l'agricoltore sia in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 16** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;

- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 4) che ciascun appezzamento sia caratterizzato da una pendenza media superiore al 7,5%;
- 5) che l'agricoltore sia in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 17** prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC e destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 2) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839;
- 3) che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione DOP o IGP;
- 4) che l'agricoltore sia in possesso di un'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione che certifichi il corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce;
- 5) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) n. 1151/2012;
- 6) che l'agricoltore sia in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 (tenuta del registro telematico).

7. Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito, riduzioni e sanzioni

7.1 Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica certificata (BDN)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria.

L'Istituto offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) hanno affidato all'Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Riferenza in specifici ambiti di attività.

La gestione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica ha un riflesso non solo sul territorio italiano ma anche in campo internazionale, in relazione ai diversi ruoli che l'Istituto ricopre all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE): Laboratorio di Riferenza OIE per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (PPCB), per le Brucellosi, per la Bluetongue, per la West Nile Disease e Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza degli Alimenti e il Benessere Animale.

Con Decisione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006, la Commissione europea ha riconosciuto il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1° aprile 2006.

Ai fini dei pagamenti delle misure zootecniche, gli Organismi pagatori usufruiscono delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). L'Italia, infatti, si avvale della facoltà prevista dall'art. 16, comma 3, capitolo II, del Reg. (CE) n. 796/2004 relativa all'utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, ripresa dall'art. 21, commi 3 e ss. del Reg. (UE) n. 809/2014.

Gli agricoltori, quindi, richiedono il pagamento del sostegno specifico apponendo un flag sulle varie misure zootecniche attivabili nella domanda unica senza dichiarare puntualmente i capi richiesti a premio. Questi, sono messi direttamente a disposizione dalla BDN agli Organismi pagatori ai fini delle relative istruttorie, dell'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

Si precisa che a norma dell'art. 21, paragrafo 4, terzo comma, la lettera b), del Reg. (UE) n. 809/2014, ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell'art. 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

7.2 Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno specifico per i bovini da latte e da carne

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascuna misura del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tali riduzioni ad altri interventi riguardanti i premi bovini.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

7.2.1 Controlli amministrativi

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto riscontrati in anomalia nell'Anagrafe Bovina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

7.2.2 Controlli in loco

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero totale dei capi ammissibili al premio; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale, venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53,

paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale,
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento,
- assenza totale di marchiatura dei capi,

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio e l'irregolarità viene considerata come intenzionale.

7.2.3 Controlli per evitare duplicazioni di pagamento

Per tutte le misure zootecniche ciascun capo può essere oggetto di pagamento di una sola misura. Pertanto, qualora un capo dovesse risultare ammissibile al pagamento per una pluralità di misure zootecniche, il sostegno è erogato con riferimento alla misura per la quale è previsto l'importo unitario più elevato. A tal fine è possibile utilizzare, quale elemento di valutazione, gli importi unitari fissati nelle precedenti campagne per le misure in questione.

Inoltre, uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti garantiscono che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

7.2.4 Metodo di calcolo dell'esito

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 640/2014.

L'art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola secondo quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del

premio in questione per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

esito = capi anomali / capi accertati

Al riguardo,

- **per animale potenzialmente ammissibile**, si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;

- **per capi anomali** si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari che i controlli di ammissibilità;

- **per capi accertati** si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti.

Qualora un'azienda è soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli. Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda.

La percentuale di riduzione determinata si applica per la specifica misura per la quale sono riscontrati capi anomali.

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 2021/841, stabilisce che l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per animale è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:

a) non si riscontrino più di tre animali non accertati, **E**

b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004.

Se più di tre animali risultano non accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %, o
- b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato ed al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato. Si precisa che gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004, nonché dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

Di seguito il riepilogo delle riduzioni e sanzioni sopra descritte:

Irregolarità riscontrata	Percentuale di riduzione determinata	Effetto
Fino a 3 capi	Nessuna riduzione percentuale.	Nessuna riduzione percentuale e sanzione
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento

Irregolarità riscontrata	Percentuale di riduzione determinata	Effetto
	Oltre il 50%	<p>Oltre ad essere escluso dal pagamento, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 (gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'Organismo pagatore incaricato di recuperare il debito).</p> <p>Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato</p>

Alla luce delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, l'articolo 30 paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che *“se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera determinato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014”*.

Inoltre, nella citata nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, i Servizi della Commissione precisano che un animale può essere determinato o non determinato, essendo venuta meno la nozione di animale determinato con non conformità.

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:
esito = capi anomali / capi determinati

b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

7.3 Calcolo dell'esito nell'ambito del sostegno specifico per il settore ovi-caprino

Il calcolo dell'esito, per ciascuna richiesta di aiuto, è eseguito a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi a livello di ciascuna misura del sostegno accoppiato e la percentuale di riduzione che ne deriva è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tale riduzione ad altri interventi riguardanti i premi ovicapri.

I capi richiedibili a premio sono ricavati direttamente dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, utilizzando gli specifici servizi di interscambio dati messi a disposizione dalla BDN stessa e l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

7.3.1 Controlli amministrativi

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto segnalati in anomalia nell'Anagrafe ovicaprina a seguito di controlli eseguiti dai SS.VV. rispetto ai requisiti previsti dal sistema di identificazione e registrazione (I&R) vengono rapportati al numero dei capi accertati e sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

La segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe ovicaprina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

7.3.2 Controlli in loco

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

I capi potenzialmente ammissibili all'aiuto che nel corso del controllo aziendale siano rilevati in anomalia rispetto al sistema di identificazione e registrazione (I&R), vengono rapportati al numero

totale dei capi ammissibili al premio desunto dalla BDN; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per la sola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, le sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso del controllo aziendale venga constatata l'assenza del registro aziendale o si rilevino gravi carenze nella sua tenuta è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio e l'irregolarità viene considerata come intenzionale.

7.3.3 Controlli per evitare duplicazioni di pagamento

Uno stesso capo può essere pagato per una sola volta nel corso della campagna in favore di un solo beneficiario. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni di pagamenti, Agea Coordinamento esegue uno specifico controllo sulla base dei dati comunicati da tutti gli Organismi pagatori, segnalando agli stessi i casi in cui lo stesso capo risulti potenzialmente pagabile in favore di più agricoltori di competenza di Organismi pagatori diversi. In tal caso, gli Organismi pagatori coinvolti assicurano che l'erogazione del premio sia eseguita in favore di un solo beneficiario.

7.3.4 Metodo di calcolo dell'esito

Il metodo di calcolo dell'esito è lo stesso descritto ai precedenti paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 per il settore bovino in quanto compatibile e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Si precisa che a norma dell'art. 21, paragrafo 4, terzo comma, la lettera b), del Reg. (UE) n. 809/2014, ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell'art. 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, concorrendo alla determinazione dell'esito e all'applicazione delle riduzioni e sanzioni, compresa la sanzione supplementare.

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, si rimanda alle procedure di calcolo dettagliatamente indicate nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare.

7.4 Controlli in loco

Gli Organismi pagatori sono competenti a definire i manuali e le procedure di controllo in loco ed eseguire i controlli stessi.

A norma dell'art. 42, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco verificano inoltre: *“l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco”*. Ai fini della corretta applicazione della disposizione in questione, con particolare riferimento all'estensione del controllo ai 12 mesi precedenti il controllo in loco, anche a seguito delle risultanze degli audit svolti in materia dai Servizi della Commissione, si precisano i seguenti principi minimi da applicare.

La verifica supplementare è eseguita qualora dal controllo in loco si accertino anomalie su almeno il 10% dei capi potenzialmente ammissibili controllati.

Accertato il superamento della percentuale sopraindicata, si procede alla verifica, per i soli capi potenzialmente ammissibili dell'anno precedente (riferiti perciò alla domanda unica presentata nella campagna precedente), di un numero di capi determinato utilizzando la seguente tabella:

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza	
Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
Fino a 20	Tutti
21	20
22	21
Da 23 a 24	22
25	23
Da 26 a 27	24
28	25
Da 29 a 30	26
Da 31 a 32	27
Da 33 a 34	28
Da 35 a 36	29
Da 37 a 38	30
Da 39 a 40	31
Da 41 a 43	32
Da 44 a 45	33
Da 46 a 48	34
Da 49 a 51	35

Da 52 a 55	36
Da 56 a 58	37
Da 59 a 62	38
Da 63 a 67	39
Da 68 a 72	40
Da 73 a 77	41
Da 78 a 83	42
Da 84 a 90	43
Da 91 a 98	44
Da 99 a 107	45
Da 108 a 117	46
Da 118 a 130	47
Da 131 a 144	48
Da 145 a 162	49
Da 163 a 184	50
Da 185 a 211	51
Da 212 a 247	52
Da 248 a 297	53
Da 298 a 369	54
Da 370 a 483	55
Da 484 a 691	56
Da 692 a 1.194	57
Da 1.195 in poi	58

La verifica supplementare in questione, per tutte le misure zootecniche, è eseguita utilizzando almeno uno dei documenti giustificativi elencati dall'art. 42, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 809/2014, quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto.

8. Sanzioni

8.1 Sanzioni nel settore bovini da latte e da carne

Il numero dei capi ammissibili al pagamento viene stabilito in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Si applicano, al riguardo, le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Si applica il sistema sanzionatorio di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa l'applicazione delle sanzioni pluriennali.

Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche di identificazione e registrazione del capo in BDN, si applica quanto previsto dall'Allegato tecnico 1 alla presente circolare che disciplina le procedure dirette a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni.

Gli Organismi pagatori devono altresì considerare le inadempienze degli obblighi di identificazione e registrazione riscontrate durante i controlli in loco di condizionalità ai fini del calcolo delle sanzioni relative ai pagamenti del sostegno accoppiato.

Con riferimento alle anomalie rilevate dai Servizi Sanitari nei controlli in loco, si riporta di seguito una tabella di raccordo esplicativa degli impatti sul calcolo del premio del sostegno accoppiato:

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Impatto premio sostegno accoppiato	Note
			L'assenza di identificazione dei capi comporta l'esclusione del capo dal

001	Mancata identificazione degli animali	Si	pagamento del premio, salvo che in presenza di un solo capo anomalo sia comunque possibile l'identificazione
002	Irregolare identificazione dei capi	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
003	Assenza del registro di stalla	Si	L'assenza del registro di stalla comporta l'esclusione totale dal pagamento del premio
004	Incongruenze del registro d'azienda	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
005	Mancata notifica delle movimentazioni/nascite, decessi (se bovini)	No	L'anomalia è già verificata in via amministrativa sul 100% dei capi con relativa applicazione di riduzioni e sanzioni
006	Anomalie dei passaporti	No	Se il capo è comunque identificabile l'anomalia non produce effetti sul pagamento del premio
007	Ritardata notifica delle movimentazioni/nascite, decessi (se bovini)	No	L'anomalia è già verificata in via amministrativa sul 100% dei capi con relativa applicazione di riduzioni e sanzioni

In presenza dell'anomalia della mancata identificazione del capo (ovvero capo privo di qualsiasi elemento di identificazione - codice 001), la percentuale di scostamento è calcolata ripartendo proporzionalmente il numero di capi con tale anomalia sul numero dei capi ammissibili per le varie misure.

8.2. Sanzioni specifiche nel settore bovini da latte

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel precedente paragrafo **6.1** comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto. Si precisa che il mancato rispetto dei parametri qualitativi igienico-sanitari del latte determina l'inammissibilità dei capi al pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

8.3. Sanzioni specifiche nel settore bovini da carne

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel precedente paragrafo **6.2** comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.4. Sanzioni nel settore delle carni ovine caprine

Il numero dei capi ammissibili al pagamento viene stabilito in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale zootecnica e da quelle comunicate dai Consorzi DOP/IGP.

Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicapri, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicapri sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio per ciascuna tipologia di sostegno. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio della tipologia richiesta.

Inoltre, per l'intervento 320, se l'agnella richiesta a premio fa parte di un allevamento situato nei territori appartenenti a Regioni prive di un piano di gestione approvato, il contributo non è erogato e non si applicano sanzioni.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche di identificazione del capo in BDN, si applica quanto previsto dall'Allegato tecnico 1 alla presente circolare che disciplina la procedura diretta a verificare il rispetto della tempistica dei termini di identificazione dei capi in BDN, compresa l'applicazione di riduzioni e sanzioni.

Si applica il sistema sanzionatorio di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Gli Organismi pagatori devono altresì considerare le inadempienze degli obblighi di identificazione e registrazione riscontrate durante i controlli in loco di condizionalità ai fini del calcolo delle sanzioni relative ai pagamenti del sostegno accoppiato.

8.5 Sanzioni nel settore dei seminativi

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nei precedenti paragrafi **6.4, 6.5, 6.6 e 6.7** comporta l'esclusione dall'aiuto.

8.6 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel precedente paragrafo **6.8** comporta l'esclusione dall'aiuto.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005